

## Allegato B – Schema di convenzione

Repertorio scritture private N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CROTONE E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER UN PERIODO DI ANNI 2 (DUE), EVENTUALMENTE PROROGABILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE".

Il giorno / / , con la presente scrittura privata, il Comune di Crotone (di seguito solo Ente), con sede in Piazza della Resistenza n.1 - codice fiscale 81000250795, qui rappresentato dal Dirigente del Settore V" Opere Pubbliche, Manutenzione e Servizi Tecnici" ing. Salvatore Gangemi, nato a Catania il 20/12/1969, C.F. GNGSVT69T20C351P, domiciliato ai fini della presente presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 31/01/2023),

e

l'Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ nella persona del legale rappresentante Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/Organizzazione ;

#### Premesso che:

- gli Enti locali sono articolazioni e, nello specifico, componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, in tal modo definite ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", di seguito per brevità denominato "Codice";
- fanno parte del Servizio nazionale della Protezione Civile, ai sensi del suddetto art. 3 del Codice, le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono, tra gli altri, i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

**Considerate** tutte le attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6 del Codice), le funzioni fondamentali ed i compiti dei Comuni in materia di protezione civile (art. 12 del Codice), tra i quali è espressamente previsto l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito;

#### Rilevato che:

- il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato

di protezione civile è annoverato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice;

- le componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, tra cui gli Enti locali come sopra chiarito, possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici (art. 4, comma 2, del Codice);

**Preso atto che:**

- la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile è particolarmente valorizzata ed incentivata dal Codice, in linea ed in applicazione del principio di sussidiarietà che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito sia a livello costituzionale dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, sia a livello legislativo dal comma 3, lettera a), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dal comma 5, dell'art. 3 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dagli artt. 31 e ss. del Codice;

**Rilevato che** la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile è altresì particolarmente incentivata alla luce della c.d. "*Circolare Gabrielli*" (Circolare del Capo della Polizia del 7 Giugno 2017) e delle ulteriori circolari e disposizioni relative alle procedure di pianificazione, organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni pubbliche per le quali risulta necessario provvedere, sempre più spesso, a supportare gli organizzatori delle importanti ed essenziali manifestazioni locali, tradizionali e non, fonte di indubbio sviluppo micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale, nonché del fondamentale sviluppo delle iniziative di promozione sociale;

**Vista**, in particolare, la circolare N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 (*circolare Piantedosi*) la quale:

- fornisce indicazioni da seguire per il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento;
- specifica che nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:
  - ✓ assistenza all'esodo;
  - ✓ instradamento e monitoraggio dell'evento;
  - ✓ lotta all'incendio;
- dispone che per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:
  - ✓ Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
  - ✓ Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96;
- dispone altresì che per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1) e 2);

**Atteso che:**

- con delibera di giunta comunale n. 503 del 21.12.2022 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione per lo sviluppo tra il Comune di Crotone ed ENI S.p.A. per la concessione di un Contributo allo Sviluppo;
- con nota prot. n. 4 del 03.01.2023 a firma del responsabile DICS di ENI s.p.a. acquisita al protocollo del Comune di Crotone in pari data al n. 601 è stato formalmente notificato l'avvio delle attività di cui all'art. 4.1.3 dell'Accordo;
- con deliberazione di giunta comunale n. 14 del 17.01.2023 l'amministrazione ha provveduto ad elaborare un primo piano degli interventi con decorrenza 21.12.2022 – 21.12.2023 strutturato in n. 21 interventi sia di portata pluriennale che annuale i quali contemplano, tra l'altro, il finanziamento di una serie di interventi ed eventi ai fini della promozione del territorio, dello sviluppo turistico e della migliore vivibilità cittadina;
- con deliberazione di giunta comunale n. 250 del 05.06.2023 è stata operata una ricognizione dello stato di esecuzione dell'accordo ed è stata effettuata una prima modifica del piano annuale degli interventi;
- il piano annuale contempla l'intervento n. 2023/09 bis denominato "Affidamento dell'Organizzazione di eventi e servizi correlati ad eventi da svolgersi ne corso dell'anno 2023";

**Rilevato che:**

- l'art. 13 comma 1 lettera e) del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "*Codice della Protezione Civile*", pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018, stabilisce che "*il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico*" sono "*Strutture Operative nazionali*" del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il medesimo Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "*Codice della Protezione Civile*", al Capo V, agli artt. dal 31 al 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all'art. 32 comma 3 stabilisce che "*la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore ... che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1*";
- l'art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l'elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;

**Visto** il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "*Codice del Terzo Settore*";

**Rilevato** che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), espressamente prevede quanto segue:

«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore).

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

*del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990,*

*n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

*2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*

*3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.*

*4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.»*

*«Art. 56 (Convenzioni).*

*1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.*

*2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

*3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

*3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei*

*lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.»*

**Ravvisata** l'esigenza di acquisire i suddetti servizi di collaborazione in caso di emergenza pubblica ed in generale di volontariato nell'ambito della protezione civile per un periodo di anni 2 (due) mediante una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il/i soggetto/i cui affidare tali servizi;

**Visto** l'art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) del dlgs n. 36/2023, che testualmente recita per come segue:

*“1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”;*

**Precisato** che l'affidamento del servizio di supporto del volontariato del servizio di protezione civile in argomento esula dall'ambito applicativo del D.lgs. n. 36/2023, in forza di specifica esclusione contenuta nell'art. 6 comma 1, ultimo capoverso, di tale decreto, che dispone che *“Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”;*

**Rilevato che:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;*
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c) il poter dimostrare *“adeguata attitudine”* da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”*, capacità da

valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

**Ritenuto** opportuno avvalersi del supporto del volontariato del servizio di protezione civile presente sul territorio comunale, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici;

**Dato atto che** con deliberazione n.324 del 11.07.2023 la Giunta comunale ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del volontariato del servizio di protezione civile presente sul territorio comunale, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici;

**Rilevato che** con la medesima deliberazione n.324 del 11.07.2023 Giunta comunale ha formulato atto di indirizzo al dirigente del Settore V "Opere Pubbliche, Manutenzioni e Servizi Tecnici" la predisposizione ed indizione di una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il/i soggetto/i che presterà/presteranno, a favore dell'Ente, i servizi di collaborazione nelle attività di Protezione Civile;

**Ritenuto** opportuno avvalersi del supporto del volontariato del servizio di protezione civile presente sul territorio comunale, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici;

**Richiamati:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 11.07.2023 avente ad oggetto "Acquisizione, mediante convenzione, dei servizi di collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile. Atto di indirizzo";
- la Determinazione del Dirigente del Settore 5 "Opere Pubbliche, Manutenzioni e Servizi Tecnici" n. .... del ..... avente ad oggetto: "....."

**Atteso che:**

- il comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale: <http://www.comune.crotone.it>, in "Amministrazione Trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata: \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_  
[Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];  
l'Associazione è iscritta nel registro \_\_\_\_\_ della Regione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_;
- lo schema della presente è stato approvato con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Tanto richiamato e premesso, l'Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue: dal

#### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

L'Ente ed Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:

la gestione, in favore di terzi, dell'attività di \_\_\_\_\_  
[oppure]

i servizi sociali, di interesse generale, che consistono in \_\_\_\_\_, dettagliatamente descritta/i al successivo art. 4 (di seguito denominata/i, per brevità, "servizio").

#### **Articolo 3 – Finalità**

L'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema locale di protezione civile, relativamente al territorio del Comune di Crotona.

#### **Articolo 4 – Servizio**

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- Il Comune e l'Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nel presente accordo. Tali forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate - dove necessario - attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In situazioni di emergenza, le sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo da particolari formalità.
- In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall'art. 2 della Legge n.225/1992 e ss.mm.ii., l'Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale.
- Eventuali richieste di impegno da parte della propria organizzazione/direzione centrale a livello nazionale, avranno carattere prioritario qualora non esistano alternative efficaci rispetto alla disponibilità nazionale concordando, in ogni caso, la possibilità di mantenere un'aliquota di presidio sul territorio del Comune di Crotona.
- Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza richieste dal Comune, l'Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate: in tali casi, l'eventuale utilizzo delle attrezzature in disponibilità/proprietà di questo Comune dovrà essere preventivamente richiesto e regolarmente autorizzato.
- Ai sensi della presente convenzione, previo adeguato preavviso, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune, seguendo i principi di cui all'art.8 del D.P.R. n.194 del 08/02/2001:

- a) un congruo numero di volontari appartenenti all'Associazione, con indicazione di ciascun ruolo ricoperto ed individuazione di un Responsabile reperibile;
  - b) la propria esperienza maturata nel campo delle specifiche specializzazioni in ambito di protezione civile;
  - c) idonee dotazioni in riferimento a mezzi, attrezzature di intervento, risorse logistiche, comunicazione ed eventualmente sanitarie;
  - d) eventuali indicazione dell'ambito territoriale di operatività;
  - e) a partecipare costantemente e attivamente alle attività divulgative, formative e addestrative che saranno messe in campo dal Comune;
  - f) a formare e addestrare autonomamente i propri Volontari associati, secondo i programmi stabiliti a livello nazionale, regionale, di coordinamento provinciale nonché con il Comune stesso, oltre a provvedere all'adeguamento delle proprie dotazioni strumentali necessaria a garantire la piena operatività dei Volontari;
  - g) a conoscere e far conoscere ai propri Volontari operativi i contenuti fondamentali del vigente Piano Intercomunale e Comunale di Protezione Civile.
- Le attività in cui l'Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative all'ambito dell'informazione e assistenza alla popolazione, alla logistica, al settore rischio idraulico ed idrogeologico.
  - In particolare, l'Associazione collaborerà al servizio volontario di controllo sui corsi d'acqua e monitoraggio del territorio del Comune, compreso l'intervento del gruppo in tutti i casi di emergenza accertata e dichiarata dalle competenti autorità, con tutte le attrezzature idonee ed in dotazione.
  - L'Associazione darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della collaborazione.
  - Il Comune si impegna inoltre ad verificare la disponibilità di una sede idonea all'Associazione, il cui contratto di assegnazione gratuita sarà perfezionato a cura del Comune con successivo atto.
  - Eventuali mezzi di proprietà del Comune verranno messi a disposizione previa autorizzazione del Sindaco ed esclusivamente ad un elenco di Volontari dell'Associazione concordato con il Comune.
  - I dipendenti del Comune eventualmente appartenenti all'Associazione potranno essere autorizzati a partecipare alle operazioni in fase di emergenza e quindi ad assentarsi dai normali impegni di lavoro, qualora non appartenenti a Settori direttamente coinvolti nell'emergenza e previo provvedimento del Sindaco.

L'Associazione potrà operare, quando l'Autorità locale di protezione la attiverà in ottemperanza del D. Lgs. n. 1/2018 nonché della Direttiva del Capo Dipartimento (CDPC) della protezione civile – presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012 riferita agli **EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE**, individuati quali *“eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella pianificazione comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici”*.

L'Associazione potrà operare anche in supporto all'Amministrazione o agli organizzatori di



manifestazioni pubbliche, o pubblici spettacoli, rispettando quanto previsto dalla citata direttiva del CDPC del 9 dicembre 2012. In tali occasioni l'Associazione opererà con i propri Volontari, mezzi ed attrezzature privi delle insegne della "protezione civile".

L'Associazione potrà operare alla luce della c.d. "Circolare Gabrielli" (Circolare del Capo della Polizia del 7 Giugno 2017) e delle ulteriori circolari e disposizioni relative alle procedure di pianificazione, organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni pubbliche per le quali risulta necessario provvedere, sempre più spesso, a supportare gli organizzatori delle importanti ed essenziali manifestazioni locali, tradizionali e non, fonte di indubbio sviluppo micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale, nonché del fondamentale sviluppo delle iniziative di promozione sociale

In tal senso si fa espresso riferimento alla circolare N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 (*circolare Piantadosi*) la quale:

- fornisce indicazioni da seguire per il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento;
- specifica che nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:
  - ✓ assistenza all'esodo;
  - ✓ instradamento e monitoraggio dell'evento;
  - ✓ lotta all'incendio;
- dispone che per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:
  - 1) Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
  - 2) Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96;
- dispone altresì che per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

#### **Articolo 5 – Durata**

L'Ente si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione della stessa.

Su eventuale successivo atto di indirizzo della Giunta comunale potrà essere disposta, previa sottoscrizione di atto aggiuntivo, la proroga della durata del servizio fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni.

#### **Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione**

A sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore, l'Ente riconosce all'Associazione un contributo massimo erogabile annuo di €....., da versare entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta rendicontazione delle attività svolte secondo i periodi sotto riportati.

L'Associazione è tenuta a rendicontare, secondo le normali prassi del settore e avendo cura di differenziare se tali attività sono state effettuate in iniziative afferenti al settore protezione civile oppure di mero volontariato civico, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nei

diversi periodi di riferimento con la seguente scadenza temporale:

- Entro la data del 15/06 di ciascun anno le attività effettivamente svolte fino al 31/05 del medesimo anno,
- Entro la data del 15/01 di ciascun anno le attività effettivamente svolte fino al 31/12 dell'anno precedente.

#### **Articolo 7 – Controlli**

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione/Organizzazione.

Annualmente l'Associazione trasmette all'Ente l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

#### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_-

Agenziadi \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in  
data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico dell'Ente (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il \_\_\_\_\_ di ogni anno.

#### **Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento**

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Crotona del Comune di Crotona approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 472 del 30/11/2022, che l'Associazione dichiara di conoscere e accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Crotona provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento integrativo del Comune di Crotona pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Articolo 10 – Rispetto dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013**

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

## **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- Titolare del trattamento: Comune di Crotone, Piazza della Resistenza, 1- C.F.81000250795, PIVA 00279040794, PEC: [protocollocomune@pec.comune.crotone.it](mailto:protocollocomune@pec.comune.crotone.it).
- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società "ENCYBERISK S.r.l.", in persona del legale rappresentante Dott. Paolino Immarco, con sede in Roma, Via C. Colombo, 163, partita IVA: 15813291000;
- Designato del trattamento: Dirigente del Settore V del Comune di Crotone;
- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;
- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma \_ t. (+39)06 696771 \_ fax (+39)06 69677 3785 \_ PEC [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it) \_ Ufficio Relazioni con il Pubblico [urp@gpdp.it](mailto:urp@gpdp.it)

## **Articolo 12 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

### **Articolo 13 – Controversie**

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

### **Articolo 14 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 15 - Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 delDPR 131/1986).

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Comune di Crotone

\_\_\_\_\_

L'Associazione

\_\_\_\_\_